

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del 09/07/2020

PROPOSTA N.851/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NONCHE' DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

L'anno 2020 addì nove del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020, il Consiglio comunale di San Lazzaro di Savena si è riunito tramite collegamento in videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in via d'urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 13987/2020, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento, alle ore 18:50 si procede all'appello.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 22 Consiglieri:

MALPENSA MARINA	Presente	MONARI ALESSANDRO	Presente
CONTI ISABELLA	Presente in videoconferenza	NICOLETTI EMANUELA	Presente in videoconferenza
MORARA MATTEO	Presente in videoconferenza	CALDERONI STEFANIA	Presente in videoconferenza
BINDA DANIELE	Presente in videoconferenza	CHIODINI LUCIA	Presente in videoconferenza
LIGORIO CLAUDIA	Presente in videoconferenza	CAVALLARO MICHELE	Presente in videoconferenza
BARRICELLI CARLO	Presente in videoconferenza	PIANA MARCO	Presente in videoconferenza
BARBARI ELISA	Presente	JALLA PAOLA	Presente in videoconferenza
BONAFE' SARA	Presente in videoconferenza	ROSSINI ALESSANDRA	Presente in videoconferenza
BONICELLI DELLA VITE	Assente	D'ERRICO	Presente in videoconferenza
CORINNA		MASSIMILIANO	
BALLESTRAZZI	Presente	CAMPITELLI CARMINE	Assente
ALESSANDRO		SANGIORGI	Presente
MARONE MARIA	Assente	ALESSANDRO	
ZANIBONI CHIARA	Presente in videoconferenza	TENTONI LUCIANO	Presente in videoconferenza
BAIESI ROBERTO	Presente in videoconferenza		

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 3

Il Presidente, MALPENSA MARINA, presente presso la sede comunale Sala di Consiglio e collegato in videoconferenza, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Sono presenti e collegati in videonferenza gli Assessori: Simon Benedetta, Aloe Francesco, Guidi Juri, Melega Luca, Falciatore Monica.

E' presente presso la sede comunale Sala di Consiglio l'Assessore Michele Cristoni, collegato in videoconferenza.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE, presente presso la sede comunale Sala di Consiglio e collegato in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Ballestrazzi Alessandro, Calderoni Stefania, Tentoni Luciano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Considerata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto:

- all'art. 1 comma 780 l'abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la disciplina TARI;
- all'art. 1 comma 738 la nuova disciplina IMU, che, a decorrere dal 01/01/2020, trova applicazione ai sensi dei commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, adottato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 15/04/2014, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2019 con efficacia dal 01/01/2020, e preso atto che tale regolamento:

- è stato adottato nelle more dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020;
- disciplina ancora l'IMU quale componente della IUC ai sensi della L. 147/2013;
- reca ancora la disciplina TASI abolita a decorrere dal 01/01/2020.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU con effetto dal 01/01/2020, adottate anch'esse nelle more della L. 160/2019.

Preso atto delle variazioni normative intervenute con la L. 160/2019 che a decorrere dal 01/01/2020:

- non ripropone l'assimilazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente alle pertinenze ammesse;
- modifica i requisiti di assegnazione della casa coniugale precisando che detta assimilazione si applica per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- consente l'assimilazione ad abitazione principale solamente di una unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- riconduce ad IMU e non a TASI i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- consente alle Amministrazioni Comunali di deliberare le aliquote IMU 2020 entro i limiti sotto indicati:
 - comma 748 : aliquota di base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 750 : aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993) pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di diminuirla sino all'azzeramento;
 - comma 751 : aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento;
 - comma 752 : aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità

- per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- comma 753 : aliquota di base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- comma 754 : aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento.

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756, 757 e 767 della legge 160/2019, in base alla quale la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da apposito decreto, da emettersi entro il 30/6/2020, decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756 dall'anno 2021.

Richiamate tutte le disposizioni legislative disciplinanti l'IMU non incompatibili o non abrogate dalla L. 160/2019.

Ravvisata la necessità di procedere alla adozione di un nuovo regolamento per la disciplina della nuova imposta IMU istituita dalla L. 160/2019 e di adeguare le nuove aliquote IMU 2020 alla nuova normativa.

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo..."*;
- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che:

- il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati con Deliberazione Consiliare n. 60 del 23/12/2019;
- il D.L. Cura Italia 18/2020 convertito con la L. 24/04/2020 n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 al 31/07/2020 e il D.L. 34/2020 ha uniformato a tale scadenza il termine ultimo per l'adozione degli atti deliberativi dei tributi locali già previsti entro il 30/06/2020 dalla L. 160/2019.

Richiamate altresì:

- la Legge 27/12/2006 n. 296 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
- la Legge 27/07/2000 n. 212 recante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Valutato che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente influenzato dalla emergenza sanitaria da Covid 19 sopravvenuta successivamente all'adozione della regolamentazione già approvata nel dicembre 2019 per l'anno di imposta 2020 e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza;
- nell'ambito del quadro complessivo di interventi adottati dal Comune di San Lazzaro di Savena a sostegno del sistema economico locale, l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare una misura emergenziale specifica a sostegno delle attività economiche esercitate in locali in affitto.

Ritenuto che tale sostegno possa essere fornito attraverso un'azione basata su un "patto" tra Comune, locatore e conduttore che prevede una compartecipazione da parte del Comune alla riduzione del canone di locazione annuale 2020 a favore degli affittuari attraverso l'applicazione, nei casi ed alle condizioni sotto specificate, di una aliquota IMU speciale per la quota comune, pari a zero, in caso di riduzione del canone di affitto 2020 per un importo pari ad almeno due mensilità e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria.

Valutato di introdurre la suddetta agevolazione per: le unità immobiliari di cui alle categorie catastali ad uso non abitativo appartenenti a soggetti di diritto privato, concesse in locazione con regolare contratto a:

- esercenti di attività commerciale di vicinato;
- esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercenti di attività inerenti a servizi alla persona e attività artigianali come sotto dettagliate;
- titolari di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.);

a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.

La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonché in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):

- AGENZIE;
- CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO;
- NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI;
- BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE;
- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO);
- OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE;
- BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHES, TAVOLE CALDE;
- BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE;
- FIORI, PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;

L'applicazione dell'aliquota IMU speciale per la quota Comune, pari a zero, è riconosciuta limitatamente all'anno di imposta 2020 a condizione che i soggetti passivi concedano al conduttore una riduzione del canone locatizio annuo 2020 per un importo pari ad almeno 2 mensilità del canone pattuito contrattualmente e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria.

In caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.), ferme restando le condizioni sopra stabilite l'agevolazione si applica a condizione che la suddetta riduzione sul canone di locazione sia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 216 c.3 D.L. 34/2020.

Non rientrano nell'agevolazione le attività sospese volontariamente.

L'agevolazione si applica secondo le modalità procedurali indicate nel regolamento IMU che si approva con la presente deliberazione e nei limiti di un minore gettito complessivo IMU

2020 pari ad euro 400.000,00.

Ritenuto inoltre di integrare le aliquote IMU 2020, a parziale rettifica di quanto deliberato con di DCC 52/2019, sempre nel quadro degli interventi adottati a sostegno del sistema economico locale, adottando l'aliquota agevolata pari allo 0,96% per una sola unità immobiliare, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) posseduta da imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa rientrante nelle categorie sotto indicate a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.

La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonché in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):

- AGENZIE;
- CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO;
- NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI;
- BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE;
- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO);
- OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE;
- BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHE, TAVOLE CALDE;
- BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE;
- FIORI, PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;

Dall'applicazione dell'aliquota agevolata sono escluse le unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.

Dato atto che il regolamento e la deliberazione di aliquote IMU 2020 approvati con il presente provvedimento sostituiscono quanto già deliberato con le Deliberazioni Consiliari nn. 50 limitatamente alla componente IMU e 52 del 23/12/2019 con effetto dal 01/01/2020.

Dato atto che, tranne per le modifiche contenute nel presente atto, sono fatti salvi i requisiti di carattere generale necessari per potere applicare le aliquote agevolate in luogo di quella ordinaria:

- qualora il soggetto passivo di imposta possieda più immobili assoggettabili ad IMU, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata è necessario che tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti sussistano in capo a ciascun immobile autonomamente;
- il riferimento alla collaborazione con il Comune deve intendersi sempre come sottoscrizione di un patto di collaborazione con il Comune medesimo, previsto dalla "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni", adottata con delibera della G.C. n. 153 del 25/09/2014;
- è necessario presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, l'apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio, con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali.

Richiamato l'articolo 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale.

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione

del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta.

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 762 della L. 160/2019 i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, secondo le indicazioni fornite dalla circolare 1/DF del Dipartimento delle Finanze. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio.

Richiamato il D.L. 30/04/2019 n. 34 che disciplina le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^a Commissione consiliare nella seduta del 30/06/2020;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell'Ente, di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa,

1. di approvare lo schema di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU)" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) contenente l'introduzione della misura agevolativa emergenziale di cui in premessa, in sostituzione del regolamento IUC - componente IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 50/2019;

2. di dare atto che il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU)" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/2020.

3. di integrare il quadro delle aliquote e detrazioni IMU 2020 stabilite con Deliberazione Consiliare n. 52 del 23/12/2019 con effetto dal 01/01/2020 con le seguenti aliquote, ferme restando le aliquote IMU 2020 precedentemente deliberate:

aliquota agevolata 0,00 per cento della quota comune (con applicazione dello 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")	Per le unità immobiliari di cui alle categorie catastali ad uso non abitativo appartenenti a soggetti di diritto privato, concesse in locazione con regolare contratto a: - esercenti di attività commerciale di vicinato; - esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - esercenti arti o professioni di seguito specificate; - titolari di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.); a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo
---	--

	<p>di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.</p> <p>La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonché in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):</p> <p>00011 : AGENZIE, UFFICI, LABORATORI ANALISI, AMBULATORI MEDICI;</p> <p>00013 : CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO;</p> <p>00015 : NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI;</p> <p>00017 : BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE;</p> <p>00018 : ATTIVITA' ARTIGIANALI. TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO);</p> <p>00022 : OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI. SOLO RISTORAZIONE;</p> <p>00023 : BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHES, TAVOLE CALDE;</p> <p>00024 : BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE;</p> <p>00027 : FIORI PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (quota parte delle attività della categoria sospese);</p> <p>L'applicazione dell'aliquota IMU speciale per la quota Comune, pari a zero, è riconosciuta limitatamente all'anno di imposta 2020 a condizione che i soggetti passivi concedano al conduttore una riduzione del canone locatizio annuo 2020 per un importo pari ad almeno 2 mensilità del canone pattuito contrattualmente e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria.</p> <p>In caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.), ferme restando le condizioni sopra stabilite l'agevolazione si applica a condizione che la suddetta riduzione sul canone di locazione sia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 216 c.3 D.L. 34/2020.</p> <p>Non rientrano nell'agevolazione le attività sospese volontariamente.</p> <p>L'agevolazione si applica secondo le modalità procedurali indicate nel regolamento IMU che si approva con la presente deliberazione e nei limiti di un minore gettito complessivo IMU 2020 pari ad euro 400.000,00.</p>
<p>aliquota agevolata 0,1 per cento</p>	<p>per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i quali, ai sensi del comma 750 dell'art. 1, della L. 160/2019.</p>
<p>aliquota agevolata 0,1 per</p>	<p>per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa</p>

cento	costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1 comma 751 della l. 160/2019
aliquota 0,96 per cento (di cui 0,76 per cento riservata allo stato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D")	<p>Per una sola unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) posseduta da imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - di attività commerciale di vicinato; - di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - di attività inerenti a servizi alla persona e attività artigianali come sotto dettagliate; - di attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.); <p>a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.</p> <p>La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonchè in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • AGENZIE; • CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO; • NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI; • BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE; • ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO); • OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE; • BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHES, TAVOLE CALDE; • BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE; • FIORI, PIANTE, PIZZA AL TAGLIO; <p>Dall'applicazione dell'aliquota agevolata sono escluse le unità immobiliari che sono insediate all'interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposta, per le quali dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>

4 di precisare che l'aliquota agevolata allo 0,00 per cento si applica secondo le modalità procedurali indicate nel regolamento IMU che si approva con la presente deliberazione e nei limiti di un minore gettito complessivo IMU 2020 pari ad euro 400.000,00 e che l'aliquota agevolata 0,96 per cento si applica secondo le modalità ordinariamente previste per l'aliquota agevolata e comporta un minor gettito stimato in euro 30.000,00;

5. di dare atto che il nuovo quadro complessivo delle aliquote e detrazioni IMU 2020, in

sostituzione di quanto già approvato con Deliberazione Consiliare n. 52 del 23/12/2019, risulta riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. di precisare che, tranne per le modifiche contenute nel presente atto, sono fatti salvi i requisiti di carattere generale necessari per potere applicare le aliquote agevolate in luogo di quella ordinaria:

- qualora il soggetto passivo di imposta possieda più immobili assoggettabili ad IMU, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata è necessario che tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti sussistano in capo a ciascun immobile autonomamente;
- il riferimento alla collaborazione con il Comune deve intendersi sempre come sottoscrizione di un patto di collaborazione con il Comune medesimo, previsto dalla "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni", adottata con delibera della G.C. n. 153 del 25/09/2014;
- è necessario presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, l'apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio, con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.

7. di dare atto che alla copertura della minore entrata per l'esercizio 2020 derivante dal presente provvedimento, quantificata nella misura massima di euro 430.000,00 si provvede vincolando una corrispondente quota del contributo assegnato al Comune di San Lazzaro ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 già incassato per l'importo di euro 614.436,53, che si provvederà ad inserire in bilancio in sede di variazione di salvaguardia degli equilibri contestualmente alla registrazione della minore entrata IMU 2020.

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

9. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto provvedimento con efficacia già dal 01/01/2020 e propedeutico all'attivazione entro il giorno successivo della procedura prevista dal regolamento per l'attribuzione dell'agevolazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine si procede con la votazione della proposta di delibera con votazione per appello nominale per tutti i consiglieri, sia quelli presenti in sede, che quelli collegati in videoconferenza.

Consiglieri presenti e votanti: n. 22

Voti favorevoli alla proposta: n. 21 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Ballestrazzi Alessandro, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Calderoni Stefania, Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra, D'Errico Massimiliano, Sangiorgi Alessandro).

Voti contrari alla proposta: n. //

Astenuti: n. 1 Tentoni Luciano.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue:

Voti favorevoli alla immediata eseguibilità: n. 21 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Ballestrazzi Alessandro, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Calderoni Stefania, Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra, D'Errico Massimiliano, Sangiorgi Alessandro)

Voti contrari i.e.: //

Astenuti: n. 1 Tentoni Luciano.

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

oOo

Deliberazione n. 18 del 09/07/2020

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 4 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 5 DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE
- Art. 6 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
- Art. 7 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
- Art. 8 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- Art. 9 IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
- Art. 10 IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI
- Art. 11 ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI
- Art. 12 AGEVOLAZIONE IMU 2020 COVID 19
- Art. 13 COMUNICAZIONE
- Art. 14 DICHIARAZIONE
- Art. 15 RISCOSSIONE
- Art. 16 ENTRATA IN VIGORE
- Art. 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione **dell'Imposta Municipale Unica (IMU) istituita dalla Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.**

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 160/2019 nonché le norme che non siano abrogate o incompatibili con la nuova disciplina IMU.

3. Si applicano all'IMU, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento unico delle entrate tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 82 del 11/12/2001 e s.m.i.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo **come disciplinato nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.**

Art. 4 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare **scelta dal soggetto passivo mediante dichiarazione IMU o apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio.**

2. L'assimilazione comporta per il soggetto passivo l'esclusione dall'imposta ovvero, per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il pagamento dell'imposta con l'aliquota deliberata per abitazione principale e la detrazione di euro 200,00 prevista dal comma **749 dell'art. 1 della L. 160/2019** e s.m.i..

3. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ai sensi dell'art. **1 comma 741, della L. 160/2019 e s.m.i.**

ART. 5 DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE

1. Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare se di proprietà del coniuge defunto o comune comprese le pertinenze a norma di quanto disposto dall'art. 540 c.c.

Art. 6 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1. Ai fini dell'imposta municipale unica, in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento antecedentemente alla data di utilizzazione o di ultimazione lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 7 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

1. **La base imponibile** è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico **ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.**

2. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva calcolata ai sensi del D.P.R. 23/03/98 n 138 e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita, risultante dalla moltiplicazione del numero dei vani per la tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione del numero dei vani di cui al comma precedente, si precisa che si assume quale unità di misura minima il mezzo vano, pari a 10 mq.

4. Per gli immobili di interesse storico o artistico il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione d'imposta. Il contribuente può attestarli altresì con apposita autocertificazione, che tiene luogo della dichiarazione, su modello predisposto dall'ufficio da presentare entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta. La dichiarazione o autocertificazione è condizione necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 8 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. **La base imponibile** è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi **dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380.**

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili con l'uso al quale erano destinati.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con **dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal comma 2.**

6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, **anche chiedendo la documentazione di cui non è già in possesso**, recuperando le quote di imposta non versata ed eventualmente dovuta.

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

8. la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune (ai sensi di quanto disposto dall'allegato al D.M. 30/10/2012 e s.m.i.).

Art. 9 IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 04/05/2001 n 207, si stabilisce che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) in seguito al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), sono esenti dall'applicazione dell'Imposta municipale propria solo se utilizzati per gli scopi istituzionali.

Art. 10 IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, si applica alle **condizioni indicate dalla L. 160/2019 all'art. 1 comma 759** e dalle disposizioni normative da essa richiamate.

Art. 11 ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle detrazioni o riduzioni non stabilite in misura fissa dalle disposizioni legislative vigenti, sono definite con deliberazione del Consiglio comunale adottata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione **o da altre disposizioni di legge, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali nonché in base a quanto disciplinato dalla L. 160/2019 e s.m.i.**

ART. 12 AGEVOLAZIONE IMU 2020 COVID 19

1. Nell'ambito del contesto socio economico profondamente influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza si applica per l'anno di imposta 2020 una misura specifica a sostegno delle attività economiche esercitate in locali in affitto.

2. Tale sostegno viene fornito dall'ente attraverso un'azione basata su un "patto" tra Comune, locatore e conduttore che prevede una compartecipazione da parte del Comune alla riduzione del canone di locazione annuale 2020 a favore degli affittuari attraverso l'applicazione, nei casi ed alle condizioni sotto specificate, di una aliquota IMU speciale per la quota comune, pari a zero, in caso di riduzione del canone di affitto 2020 per un importo pari ad almeno due mensilità e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria;

3. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari di cui alle categorie catastali ad uso non abitativo appartenenti a soggetti di diritto privato, concesse in locazione con regolare contratto a:

- esercenti di attività commerciale di vicinato;
- esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- esercenti di attività inerenti a servizi alla persona e attività artigianali come sotto dettagliate;
- titolari di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.);

a condizione che abbiano chiuso i locali per il periodo di sospensione previsto dai DPCM anticovid ed escluse, nell'ambito delle singole tipologie, le specifiche attività non sospese come da elenchi allegati ai DPCM stessi, e che abbiano ripreso l'attività al termine del periodo di sospensione previsto.

La misura si applica in caso di locali utilizzati per una delle suddette attività rientranti nelle seguenti tipologie non domestiche TARI, individuate secondo il criterio di prevalenza nonché in caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.):

- **AGENZIE;**
- **CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO;**
- **NEGOZI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI;**
- **BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE;**
- **ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRAUTO, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO);**
- **OSTERIE, PIZZERIE, PUBS, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE;**
- **BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE, PANINOTECHE, TAVOLE CALDE;**
- **BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE;**
- **FIORI, PIANTE, PIZZA AL TAGLIO;**

L'applicazione dell'aliquota IMU speciale per la quota Comune, pari a zero, è riconosciuta limitatamente all'anno di imposta 2020 a condizione che i soggetti passivi concedano al conduttore una riduzione del canone locatizio annuo 2020 per un importo pari ad almeno 2 mensilità del canone pattuito contrattualmente e comunque non inferiore all'IMU dovuta per l'anno di imposta 2020 ad aliquota ordinaria.

In caso di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva (palestre, piscine, sale da ballo ecc.), ferme restando le condizioni sopra stabilite l'agevolazione si applica a condizione che la suddetta riduzione sul canone di locazione sia ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 216 c.3 D.L. 34/2020.

Non rientrano nell'agevolazione le attività sospese volontariamente.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 13 del presente regolamento, l'agevolazione si applica mediante invio di apposita istanza, da presentarsi a pena di decadenza a decorrere dalle ore 09.00 del 10/07/2020 alle ore 23.59 del 23/07/2020 esclusivamente su modulo on line pubblicato sul sito istituzionale. Non sono ammesse diverse modalità di trasmissione. In caso di contitolari l'istanza deve essere presentata da un unico soggetto passivo per l'intero immobile su delega dei comproprietari.

5. Per accedere all'agevolazione è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Eventuali parziali od omessi versamenti non oggetto di accertamento già notificato, anche relativi alla rata di acconto 2020, dovranno essere ravveduti entro il termine di scadenza della presentazione delle istanze ovvero entro il 23/07/2020. Entro tale data dovranno pervenire le dichiarazioni di regolarità tributaria anche di eventuali contitolari diversi dal soggetto richiedente.

6. L'Amministrazione formulerà la graduatoria delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti di un minore gettito complessivo IMU 2020 pari ad euro 400.000,00.

7. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza verrà effettuata agli aventi diritto entro il 10/08/2020.

8. In caso di accoglimento dell'istanza il soggetto passivo, dovrà, entro il 20/09/2020 presentare la documentazione (contratto rinegoziato o modulo registrato presso l'Agenzia delle Entrate) attestante l'avvenuta riduzione del canone di locazione e potrà applicare l'aliquota IMU speciale per la quota comune, pari a zero in autoliquidazione a saldo 2020.

9. Per l'imposta versata in acconto si procederà al rimborso e/o compensazione agli aventi diritto conformemente a quanto disposto nel regolamento unico delle entrate tributarie comunali.

10. L'applicazione della presente agevolazione comporta rinuncia all'aliquota 0,86% di cui al punto 4 lettera D) del prospetto delle aliquote IMU anno di imposta 2020.

11. Per i fabbricati di categoria D l'agevolazione si applica all'IMU quota comune.

Art. 13 COMUNICAZIONE

1. Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per le singole fattispecie non rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, n'autocertificazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, pena l'esclusione dal diritto, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al successivo comma 6.

2. L'autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- codice fiscale
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica
- domicilio fiscale o sede legale
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno)
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare.

3. Nel caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta comunicazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2, L. 431/1998.

4. Tali comunicazioni hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata l'avvenuta variazione.

5. La presente comunicazione sostituisce la dichiarazione IMU limitatamente alle fattispecie indicate nel modello appositamente predisposto ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria.

6. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini di cui al presente regolamento, ovvero entro quelli previsti annualmente nella deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote IMU, ai fini del riconoscimento della applicabilità dell'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria, i soggetti passivi di imposta, hanno comunque la possibilità di presentare la comunicazione medesima fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale caso si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 258,00 di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ed all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 23/11.

Art. 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano, la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La dichiarazione deve essere presentata nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta nonchè in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del comune attraverso la consultazione delle banche dati disponibili.

Art. 15 RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione IMU sono definite **dal presente regolamento**. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. Il calcolo dell'imposta avviene in autoliquidazione **da parte di ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.**

3. **Il recupero evasione e la riscossione coattiva è effettuata ai sensi di quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 792 ss. e s.m.i. e dall'apposito regolamento comunale.**

4. La riscossione coattiva **degli atti per i quali non si applica l'art. 1 comma 792 della L. 160/2019** è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili **o secondo altra modalità prevista dal regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate comunali.**

5. La riscossione di somme di modesto ammontare è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 16 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sostituisce **quanto disposto con deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 23/12/2019 limitatamente alla componente IMU.**

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti prelievi tributari in conformità alla disciplina regolamentare vigente per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti.

Art. 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Proposta N. 2020 / 851
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NONCHE' DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/07/2020

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NONCHE' DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA
2020**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 02/07/2020

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 09/07/2020

4.2 SETTORE ENTRATE

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NONCHE' DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA
2020.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/07/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LAI ANNARITA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 09/07/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NONCHE' DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO DI IMPOSTA
2020.**

Si dichiara l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 31/07/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LAI ANNARITA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005